



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 2/2 MAR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 2/2 MAR. 2019 al Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 2/2 MAR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 2/2 MAR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 2/2 MAR. 2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **95**

Oggetto: Bando per la gestione delle spiagge libere, stagione balneare 2019.

del **21/03/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 30 Luglio 2001 n° 1161 "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000 a modifica ed integrazione del D.G.R. Lazio n. 2816/99 di sub delega dei compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistico -ricreativi";
- la Legge Regionale n° 13/2007 e s.m.i.;
- Il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera b), al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere, di cui all'allegato **modello B** (che si allega alla presente delibera);
- il codice delle Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione;
- che il Comune DI Minturno, in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tale arenile, i servizi connessi alla balneazione;

RITENUTO possibile consentire ad operatori aggiudicatari lo svolgimento di attività accessorie di noleggio delle attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del tratto di arenile libero in corrispondenza delle rispettive postazioni di salvataggio, senza alcuna occupazione dell'area demaniale;

RITENUTO altresì di dover stabilire criteri di valutazione per la scelta del contraente;

RISCONTRATO che le spiagge libere idonee per la stipula di una convenzione individuate nel litorale di Minturno, tra i tratti Monte d'Oro - Monte d'Argento e Monte d'Argento - Foce del Garigliano sono le seguenti:

- *Lotto 1 - Spiaggia libera tra Lido Tintarella e Lido Oriente;*
- *Lotto 2 - Spiaggia libera tra Lido Sirene e Lido Maria;*
- *Lotto 3 - Spiaggia libera tra lido Del Sole e Lido Plinus;*
- *Lotto 4 - Spiaggia libera tra lido Medusa e Lido Florida;*
- *Lotto 5 - Porzione di spiaggia libera tra lido La Siesta e Lido Bikini (lato sx);*
- *Lotto 6 - Porzione di spiaggia libera tra lido La Siesta e Lido Bikini (lato dx);*
- *Lotto 7 - Porzione di spiaggia libera tra lido Bikini e Lido Mario (lato sx);*
- *Lotto 8 - Porzione di spiaggia libera tra lido Bikini e Lido Mario (lato dx);*
- *Lotto 9 - porzione di spiaggia libera tra lido Mario e Lido Gabbiano (lato sx);*
- *Lotto 10 - porzione di spiaggia libera tra lido Mario e Lido Gabbiano (lato dx);*
- *Lotto 11 - Spiaggia libera tra lido Bussola e Monte D' Argento;*
- *Lotto 12 - Spiaggia libera adiacente al Lido Tahiti;*
- *Lotto 13 - Spiaggia libera antistante Campeggio Chalet Azzurro;*
- *Lotto 14 - Spiaggia libera adiacente Campeggio Marina;*

DATO ATTO che le convenzioni potranno essere stipulate con soggetti individuati a seguito di espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi della trasparenza, economicità e parità di trattamento;

Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

Dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio n. 3 competente, di procedere all'affidamento a terzi della

gestione dei servizi di assistenza e di garanzia della sicurezza della balneazione e di salvamento a mare per la stagione balneare 2019 dei tratti di arenile liberi di seguito indicati:

- *Lotto 1 - Spiaggia libera tra Lido Tintarella e Lido Oriente;*
- *Lotto 2 - Spiaggia libera tra Lido Sirene e Lido Maria;*
- *Lotto 3 - Spiaggia libera tra lido Del Sole e Lido Plinus;*
- *Lotto 4 - Spiaggia libera tra lido Medusa e Lido Florida;*
- *Lotto 5 - Porzione di spiaggia libera tra lido La Siesta e Lido Bikini (lato sx);*
- *Lotto 6 - Porzione di spiaggia libera tra lido La Siesta e Lido Bikini (lato dx);*
- *Lotto 7 - Porzione di spiaggia libera tra lido Bikini e Lido Mario (lato sx);*
- *Lotto 8 - Porzione di spiaggia libera tra lido Bikini e Lido Mario (lato dx);*
- *Lotto 9 - porzione di spiaggia libera tra lido Mario e Lido Gabbiano (lato sx);*
- *Lotto 10 - porzione di spiaggia libera tra lido Mario e Lido Gabbiano (lato dx);*
- *Lotto 11 - Spiaggia libera tra lido Bussola e Monte D' Argento;*
- *Lotto 12 - Spiaggia libera adiacente al Lido Tahiti;*
- *Lotto 13 - Spiaggia libera antistante Campeggio Chalet Azzurro;*
- *Lotto 14 - Spiaggia libera adiacente Campeggio Marina;*

nonché di consentire agli operatori aggiudicatari lo svolgimento di attività accessorie di noleggio delle attrezzature di spiaggia a richiesta dei frequentatori del tratto di arenile libero in corrispondenza delle rispettive postazioni di salvataggio, senza alcuna occupazione dell'area demaniale;

di stabilire altresì che detto affidamento debba essere effettuato a seguito di espletamento di procedura di evidenza pubblica.

Di dare MANDATO al Responsabile del Servizio N°3 di predisporre bando pubblico con relativi atti e modulistica per l'affidamento tramite convenzione per la stagione balneare 2019 con i soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Minturno sopra elencante, coerentemente ai contenuti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

(Schema di convenzione per le spiagge libere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del r.r per la gestione dei servizi connessi alla balneazione)

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere

tra

il Comune di con sede in n. P.IVA CF. _____ in persona del.

e

il Sig nato a il. in qualità di rappresentante legale di/della P.IV A CF costituita con atto n in data Iscritto/a alla Camera di Commercio di al n. (REA), e di seguito denominato "convenzionante" ...

Premesso

- che il Regolamento regionale n° 19 del 12/08/2016 recante *"Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative"*, di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14*), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- che l'articolo 6 del Regolamento stabilisce i requisiti funzionali delle spiagge libere individuando, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera b), i servizi oggetto di convenzione;
- che l'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;

Considerato

- che il tratto di arenile rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, ricompreso tra, è libero da concessione.

- che il Comune di Minturno in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tale arenile, i servizi connessi alla balneazione;

Preso atto

- che per quanto sopra considerato il Comune con avviso pubblico del _____ ha selezionato _____ quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione dei servizi sul tratto di arenile in questione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

3. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), del Regolamento si impegna con il Comune di **Minturno** ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 (Adempimenti)

1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento sul tratto di arenile in convenzione, si impegna ad assicurare:

- a) *servizi di assistenza e di salvataggio;*
- b) *servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;*
- c) *servizi di pulizia almeno una volta al giorno;*
- d) *la realizzazione di uno o più percorsi fino alla battigia, per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.*

2. Il convenzionante si impegna altresì a garantire l'assistenza e la sicurezza della spiaggia libera secondo le disposizioni previste dall'ordinanza balneare rilasciata dalle Autorità competenti.

3. Al fine di assicurare i servizi di cui al comma 1, è consentita la realizzazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento.

4. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi sono a carico del convenzionante il quale, prima della loro realizzazione è tenuto ad acquisire:

- a) *l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.*

82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);

- b) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) con procedura semplificata ai sensi D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);
- c) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- d) eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.

Art. 3 (Obblighi)

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento è, altresì tenuto ad esporre, in modo ben visibile:

- a) *copia della presente convenzione;*
- b) *cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "Comune di Spiaggia Libera - Ingresso e Servizi Gratuiti. Servizi connessi alla balneazione affidati a ";*
- c) *una planimetria che delinei l'arenile in convenzione;*
- d) *la previsione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento, della sanzione della risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.*

2. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

Art.4 (Vigilanza e risoluzione della convenzione)

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 6, comma 2 del Regolamento si configura come inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 5 (Deposito cauzionale)

1. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionante il quale è tenuto a lasciare al Comune un deposito cauzionale pari a 1.500 €, da versare sul c/c del Comune, a garanzia delle spese necessarie per l'eventuale rimozione che il Comune è tenuto ad effettuare, al momento della sottoscrizione, in caso di inadempienza.

2. In caso di omessa rimozione il convenzionante non potrà avanzare richiesta di concessione o di convenzione per un periodo massimo di n. 5 stagioni balneari.

Art. 6 (Contenzioso)

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 7 Responsabilità)

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.

2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. Il convenzionante con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 8 (Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

Art. 9 (Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità per la stagione balneare dell'anno

FIRMA del convenzionante

FIRMA del Comune

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 4, 5, 7 e 8.

FIRMA del convenzionante

Comune di, li

N.B. Il presente schema di convenzione può essere integrato e modificato dal Comune competente sulla base di atti di indirizzo dello stesso.